

Le risorse per investimenti puntano sui Comuni sotto i 20mila abitanti

LEGGE DI BILANCIO

Privilegiate scuole, strade, edifici pubblici e strutture degli enti più piccoli

Termini di inizio lavori non rispettati o uso parziale dei fondi causano la revoca

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini


Nel 2019 solo contributi a pioggia per piccoli investimenti. Le regole puntuali per l'assegnazione di contributi agli investimenti degli enti locali inserite nella manovra di bilancio indirizzano tutte le risorse del prossimo anno sui Comuni fino a 20mila abitanti. Il comma 107 dell'articolo 1 prevede infatti un fondo di 400 milioni da utilizzare per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio dei Comuni di minori dimensioni. Entro il 15 gennaio 2019, il ministero dell'Interno darà comunicazione a ciascun ente dell'importo assegnato (con decreto da emanare entro il 10 gennaio), variabile a seconda della dimensione. Ad ogni Comune con meno di 2mila abitanti sarà

attribuito un contributo di 40mila euro, mentre nei Comuni con popolazione compresa fra 2 mila e 5 mila il contributo salirà a 50mila euro, e in quelli con popolazione fino a 10mila abitanti il valore sarà pari a 70mila euro. La fetta più grossa tocca ai Comuni con popolazione tra 10.001 e 20mila abitanti il cui valore cresce a 100mila euro. Le opere da realizzare, che dovranno essere avviate entro il 15 maggio 2019, non potranno riguardare interventi già integralmente finanziati da altri soggetti e dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

Lavori potranno essere affidati con procedura negoziata o attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. L'erogazione dei contributi avverrà per metà dopo l'inizio dell'esecuzione dei lavori e per l'altra metà a seguito della trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. Il mancato rispetto del termine di inizio dei lavori o il parziale utilizzo del contributo ne determinano in tutto o in parte la revoca, che sarà disposta con decreto del ministero dell'Interno entro il 15 giugno 2019. A beneficiare delle economie di spesa saranno i Comuni che avranno iniziato i lavori prima del 15 maggio, i quali

dovranno però avviare i lavori entro il 15 ottobre 2019. I Comuni dovranno pubblicare sul proprio sito i dati degli investimenti realizzati e Comunicarli al Consiglio comunale.

Gli ulteriori contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio saranno assegnati solo dal 2021 mediante due programmi gestiti da regioni e dal ministero dell'Interno. Il programma gestito dalle regioni dispone l'assegnazione di almeno il 70% dei contributi che saranno attribuiti, nel periodo 2021/2033, alle Regioni a statuto ordinario nel limite complessivo di 135 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni per il 2026, di 315 milioni annui tra il 2027 e il 2032 e di 360 milioni per il 2033. Il contributo assegnato a ciascun Comune dovrà essere finalizzato a investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, per la sicurezza di strade, ponti e viadotti, edifici (con precedenza per gli edifici scolastici) e di altre strutture comunali. Il programma gestito dal ministero dell'Interno (comma 139 e seguenti), infine, prevede contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni annui tra il 2021 e il 2025, di 400 milioni per il 2026, di 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e di 500 milioni annui per 2032 e 2033.



ENTRO IL 15 GENNAIO
Il ministero dell'Interno comunicherà gli importi per ciascun ente

